

REGOLAMENTO (CEE) N. 3308/74 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 dicembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	0 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	10,25
11.01 B	Farine di segala	19,06
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	10,41

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.